



COMUNE DI CREMA

Area 2 - Servizi finanziari, fiscalità locale, sostegno alle imprese e controllo partecipazioni
Servizio Tributi

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE ENTRATE LOCALI IN RISCOSSIONE A SEGUITO DI NOTIFICA DI INGIUNZIONE FISCALE

(Articolo 15, Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34)

Approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____.____.2019

Art.1. Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà dall'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997, in attuazione dell'articolo 15 del D.L. n.34/2019, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, poste in riscossione mediante l'ingiunzione fiscale, di cui al R.D. n.639/1910.
- 2) La definizione agevolata disciplinata dal seguente Regolamento si riferisce a ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2017.

Art.2. Finalità del regolamento

- 1) Con il presente Regolamento si offre la possibilità ai contribuenti, a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolata disciplinata dal presente Regolamento.
- 2) La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Art.3. Oggetto della definizione agevolata

- 1) Le disposizioni dettate dal presente Regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate di cui al comma 1, dell'articolo 1, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come regolato dal richiamato R.D. n.639/1910.
- 2) Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dal Comune o dal Concessionario della riscossione di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n.446/1997, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
- 3) La definizione agevolata prevista dal presente Regolamento può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.
- 4) Le entrate riscosse mediante l'istituto del "ruolo", con emissione della cartella di pagamento, di cui al D.P.R. n.602/73, non sono contemplate nella presente definizione.

Art.4. Atti esclusi dalla definizione agevolata

- 1) Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.
- 2) Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
- 3) Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:
 - a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
 - b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

- d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Art.5. Modalità di applicazione della definizione agevolata

- 1) Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
- 2) La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2019.
- 3) I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme poste in riscossione con l'ingiunzione di pagamento a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
- 4) Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, relativi alla maggiorazione semestrale.
- 5) Il contribuente che abbia provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate dal 2000 al 2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza, le sanzioni restano dovute e si proseguirà con la riscossione coattiva.
- 6) Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate, anche parzialmente, a titolo di sanzioni su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Art.6. Istanza di adesione alla definizione agevolata

- 1) L'istanza di cui all'Articolo 5, presentata su modello messo a disposizione dal Comune e dal Concessionario, deve contenere:
 - a) la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata,
 - b) i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita, residenza, sede legale e domicilio)
 - c) i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza.
 - d) il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, secondo le modalità previste dal Regolamento delle Entrate attualmente vigente;
 - e) in presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti con compensazione di spese legali.
- 2) L'istanza è ammissibile anche in caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo; lo svincolo del fermo avverrà solo ad avvenuto pagamento del totale dovuto, comprensivo di

spese vive e legali sostenute per la procedura.

- 3) L'istanza è ammissibile anche in caso di procedure in corso e/o assegnazioni da parte del Giudice già intervenute per pignoramenti presso terzi e pignoramenti mobiliari e immobiliari; la rinuncia al pignoramento avverrà solo ad avvenuto pagamento del totale dovuto, comprensivo di spese vive e legali sostenute per la procedura.
- 4) Il numero massimo di rate, con periodicità minima mensile, non potrà andare oltre l'ultima scadenza prevista al 30 settembre 2021.
- 5) Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'Entrata per ingiunzioni emesse direttamente dall'Ente o, il Funzionario dipendente del Concessionario della riscossione per ingiunzioni dallo stesso emesse.
- 6) Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 25.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, con svincolo obbligatorio da parte del Comune.

Art.7. Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

- 1) Il Concessionario della riscossione comunica l'accoglimento (totale o parziale), o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto.
- 2) Con l'atto di accoglimento dell'istanza, il Concessionario comunica al contribuente e al Comune l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate, la scadenza delle singole rate.
- 3) In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Concessionario.
- 4) Le somme dovute possono versate anche in unica soluzione entro il 30 novembre 2019.
- 5) Le rate concesse non potranno essere di importo inferiore a € 50,00, come previsto dal vigente Regolamento Entrate.

Art.8. Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

- 1) L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario.
- 2) Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti al Bilancio comunale e non sono rimborsabili.
- 3) Nell'ipotesi in cui venga ammessa la rateazione, si calcolano gli interessi previsti al tasso d'interesse legale, maggiorato di tre punti percentuali.

Art.9. Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

- 1) In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione decade e

riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza, comprese le sanzioni.

- 2) I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art.10. Procedure cautelative ed esecutive in corso

- 1) Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.
- 2) Il Comune o il Concessionario non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.
- 3) Restano salve le procedure cautelative o esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Art.11. Rinvio dinamico e disposizioni finali

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 3) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.L. n.34/2019 e dalle previsioni normative collegate.
- 4) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della Delibera di approvazione.

INDICE

ART.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART.2. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	2
ART.3. OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA	2
ART.4. ATTI ESCLUSI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA	2
ART.5. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA	3
ART.6. ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA	3
ART.7. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA .	4
ART.8. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE	4
ART.9. MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO.....	4
ART.10. PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO.....	5
ART.11. RINVIO DINAMICO E DISPOSIZIONI FINALI.....	5